

Civile Sent. Sez. 3 Num. 13218 Anno 2016  
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE  
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO  
Data pubblicazione: 27/06/2016

PU

**SENTENZA**

sul ricorso 7462-2013 proposto da:

COLLINI RICCARDO CLLRCR67S04H501S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S. COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO MONTEMARANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERDINANDO MENETTI giusta procura speciale a margine del ricorso;

2016

367

- **ricorrente** -

**contro**

INA ASSITALIA SPA, a mezzo della propria mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in



persona di HUGUENEY RICCO' MARIO e di CAPUANO FRANCESCO, quali procuratori speciali di GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ALDO BALLARIN 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO IMPROTA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 809/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2012, R.G.N. 492/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l'Avvocato FERDINANDO MENETTI;

udito l'Avvocato PAOLO IMPROTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 14 febbraio 2012 la Corte d'appello di Roma rigettò l'appello proposto da Collini Riccardo avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Collini nei confronti dell'Assitalia (ora INA Assitalia), quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., in relazione al sinistro stradale avvenuto in Roma il 12 luglio 2002.

Posto che dal fascicolo di parte di primo grado del Collini risultavano mancanti l'atto di citazione nonché alcuni documenti e che nel fascicolo d'ufficio di primo grado non erano presenti i verbali d'udienza contenenti la deposizione dell'unico teste assunto, riteneva la corte territoriale che tali carenze, imputabili all'appellante, non consentivano al giudice dell'impugnazione di verificare la rituale e valida proposizione della domanda né di esaminare i motivi di appello sulla scorta della deposizione testimoniale raccolta in primo grado.

Contro la suddetta sentenza propone Collini Riccardo ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso INA Assitalia.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso Collini Riccardo denuncia "contraddittoria ed illogica motivazione su un fatto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)".
2. Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)".



Sostiene il Collini di aver ritualmente depositato nel giudizio di appello il fascicolo di parte di primo grado, con il relativo indice dei documenti vidimato dal Cancelliere, di modo che la mancanza dell'atto di citazione e dei documenti sub 8 e 9 al momento della decisione della causa non poteva essere imputata all'odierno ricorrente; la corte d'appello avrebbe dovuto, pertanto, disporre le opportune ricerche in Cancelleria e, in caso di insuccesso, consentire il nuovo deposito dei documenti. Analogamente, essendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio atto del Cancelliere ai sensi dell'art. 347 c.p.c., il mancato reperimento dei verbali di causa non poteva gravare sulla parte appellante.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

La sentenza impugnata si fonda su due ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione.

Con riferimento alla prima *ratio decidendi*, inerente la mancanza, nel fascicolo di primo grado, dell'atto di citazione (oltre ai documenti sub 8 e 9), la corte territoriale ha rilevato come "il deposito in atti dell'atto introduttivo del primo grado sia necessario ai fini del decidere, essendo doveroso anche per il giudice dell'impugnazione valutare la rituale e valida proposizione della domanda (tanto più che nella sentenza impugnata lo stesso Tribunale ha rilevato come fosse <<generica, scarna e stringata>> la ricostruzione della dinamica del sinistro delineata in citazione)".



I giudici di merito, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, premesso che è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, ha rilevato che il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assume di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si allegghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell'incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione (Cass. 15 maggio 2007, n. 11196; in termini, già Cass. 20 dicembre 2004, n. 23598). Il principio di diritto sopra enunciato è stato ribadito da Cass. 19 maggio 2010, n. 12250.

Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, il Collini avrebbe quindi dovuto, prima che la causa fosse assunta in decisione, far rilevare la mancanza dell'atto di citazione di primo grado (e degli altri documenti) nel proprio fascicolo di parte, allegandone l'avvenuto incolpevole smarrimento e chiedendo, conseguentemente, di disporre le opportune ricerche in Cancelleria e, se del caso, di essere autorizzato al nuovo deposito, in modo da assicurare alla corte d'appello la disponibilità dei documenti in funzione della decisione.

Non risulta, invece, che l'appellante abbia posto in essere tale condotta



processuale, con la conseguenza che legittimamente la corte territoriale ha deciso il gravame sulla scorta dei documenti rinvenuti in atti.

La correttezza della *ratio decidendi* fondata sulla mancanza dell'atto di citazione nel fascicolo di parte di primo grado del Collini, idonea di per sé a sorreggere la decisione, rende superfluo l'esame delle censure mosse dal ricorrente in riferimento alla mancanza nel fascicolo d'ufficio dei verbali relativi alla prova testimoniale.

4. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere quindi rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza



Civile, il 16.2.2016.

Il Consigliere est.

*A.F. M...*

Il Presidente

*Carlo De ...*

Il Funzionario Qualificativo  
Innocenzo BATTISTA

*Innocenzo Battista*